



ORGANI DI GIUSTIZIA FISI

DECISIONE

032/2018

N.

del

30 NOV. 2018

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Giorgio	LENER	Consigliere
Antonio	CILENTO	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul procedimento instaurato con reclamo ex art. 40 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, iscritto al n° 2018/088 di Ruolo, promosso

DA

ASSOCIAZIONE SSV PFALZEN SÜDTIROLER AMATEURSPORTVEREIN, con sede legale in Falzes (BZ), Zona sportiva 1, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Greco e Matteo Ludovico Vitali

Reclamante

CONTRO

F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con sede in Via Piranesi 46 - 20137 Milano, in persona del suo presidente, sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi

Resistente

F.I.S.I. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI - COMITATO REGIONALE ALTO ADIGE, con sede in Piazza Verdi 14 - 39100 Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

Resistente contumace

E NEI CONFRONTI DI

Presidente dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig.ra Gabriella Paruzzi,

F.I.S.I.
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

 Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni

Segretario dell'Assemblea Regionale del 10 giugno 2018, sig. Massimiliano Pedrazza

Contumaci

per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 18/2018 del 03.10.2018, resa tra le parti, comunicata in data 03.10.2018 e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., concernente il ricorso ex artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I. proposto dalla Reclamante avverso l'atto di annullamento parziale del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FIS I Alto Adige, nella parte in cui il Presidente dell'Assemblea affermava l'impossibilità di eleggere un candidato e, per l'effetto, invitava il Comitato ad indire una nuova assemblea.

Esaminato:

- il reclamo ex art. 40 RGS F.I.S.I. e i relativi allegati;
- l'atto di costituzione della FIS I e i relativi allegati;
- tutti gli atti della causa;

Udita la relazione, nell'udienza collegiale del 23 novembre 2018, del Prof. Avv. Giorgio Lener.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Associazione SSV PFALZEN SÜDTIROLER AMATEURSPORTVEREIN impugnava, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 30 e 33 del RGS F.I.S.I., innanzi al Tribunale Federale, << l'Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FIS I Alto Adige >> del 5 luglio 2018, con cui era stato annullato, in autotutela, il verbale del 10 giugno 2018, là dove la Presidente Paruzzi aveva invitato il Comitato a << indire una nuova assemblea nei limiti previsti dal R.O.F. >>, dato che << entrambi i candidati non hanno raggiunto la maggioranza necessaria prevista dal R.O.F. art. 45 e cioè il 55% per il Presidente uscente essendo il 3° mandato e il 50%+1 per il candidato Senfter >>.

La predetta Associazione contestava, in particolare:

<< A - Abnormità, nullità e/o annullabilità e illegittimità del provvedimento per difetto di attribuzione e incompetenza del Presidente dell'Assemblea e del Segretario generale >> per:

<< (i) Violazione degli artt. 38, 39, 46, 91 ROF e dell'art. 32 dello Statuto >>;

<< B - Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità della motivazione >>;

<< C - Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e dei principi in materia

DI
gl

di annullamento in autotutela – Carenza assoluta di motivazione per carenza dell'interesse pubblici – Violazione dell'art. 7 L. 241/1990>>;

<<D – Violazione dell'art. 91 ROF in relazione alla mancata sottoscrizione degli scrutatori>>;

<<E – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 3, 32, comma 13, dello Statuto FISF – Violazione degli artt. 45, commi 4 e 5, 88 e 90 ROF e dei principi generali confermati dalla Legge 8/2018>>.

Si costituiva, quindi, la FISF – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del suo Presidente, eccependo, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.

Il giudice di prime cure, in via preliminare, respingeva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, formulata dalla ricorrente, per insussistenza di gravi motivi idonei a giustificarla.

Nel merito, il Tribunale riteneva necessario interrogarsi *<<sulla natura dell'atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti, del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISF Alto Adige sottoscritto il 5 luglio 2018 dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISF Alto Adige, e sull'utilità che possa derivare alla ricorrente dall'annullamento (o, comunque, declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o invalidità) dell'atto medesimo>>.*

In tale direzione, il Collegio esaminava i fatti di causa, che *<<originano dall'Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige del 10 giugno 2018 che, convocata in seduta elettiva, esprimeva i seguenti voti rispetto agli unici due candidati alla Presidenza del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige: 53 % a favore del candidato Ambach Hermann; 47 % a favore del candidato Senfter Helmuth. In particolare, Ambach Hermann era Presidente uscente al secondo mandato consecutivo, dunque candidato per il terzo mandato. All'esito della votazione e dello scrutinio dei voti, la Presidente dell'Assemblea elettiva, sig.ra Gabriella Paruzzi, preso atto che entrambi i candidati non hanno raggiunto la maggioranza necessaria prevista dal R.O.F. art. 45 e cioè il 55% per il Presidente uscente essendo il 3° mandato e il 50%+1 per il candidato Senfter, ed attesa l'impossibilità di ballottaggio, in quanto rimane un solo candidato, ritenuta cioè l'inidoneità e insufficienza del risultato elettorale a dar luogo alla proclamazione di un vincitore, reputava che l'Assemblea dovesse concludersi con la presa d'atto di un "nulla di fatto" e che*



occorresse richiamare nuovamente gli elettori alle urne per rinnovare la votazione; in tal senso, pertanto, il verbale assembleare si concludeva con l'invito della Presidente Paruzzi al Comitato ad "indire una nuova assemblea nei limiti previsti dal R.O.F.">>.

Il Tribunale, nel dar conto che il 19 giugno 2018, previa formale richiesta del Presidente F.I.S.I., il Segretario Generale del CONI aveva fornito risposta <<in merito all'esegesi delle norme dello Statuto Federale e del Regolamento Organico Federale in punto di applicabilità, o meno, alla elezione del Presidente Regionale delle disposizioni sulla elezione del Presidente Federale laddove dispongono (per quanto interessa) che chi abbia ricoperto tale carica per due mandati consecutivi sia immediatamente rieleggibile per il terzo mandato (e così per i mandati successivi al terzo) solo se si raggiunga la maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi (art. 17 comma 3, Statuto federale)>>, ha ripreso quanto affermato dal Segretario Generale, vale a dire <<inapplicabilità agli Organi Regionali delle disposizioni relative alla eleggibilità del Presidente Federale per solo effetto di un mero rinvio che ne prevede l'applicazione "in quanto applicabili">>. Il Giudice di prime cure, seguendo la tesi enunciata dal Segretario Generale, ha statuito che, <<in mancanza di una chiara ed inequivocabile disciplina differenziata, non è sufficiente a far ritenere applicabile alla elezione del Presidente Regionale la norma dell'art. 17, comma 3, dello Statuto Federale - dettata con riferimento a "chi ha coperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi a condizione di aver ottenuto una maggioranza inferiore al 55 % dei voti validamente espressi - il generico rinvio operato dall'art. 90 R.O.F. alle norme sulla elezione degli Organi Federale "in quanto compatibili"; infatti, laddove lo Statuto Federale avesse voluto imporre anche per l'elezione del Presidente Regionale al terzo mandato consecutivo (ed oltre) il quorum rafforzativo del 55%, lo avrebbe detto, e dovuti dire, espressamente>>.

Della linea interpretativa seguita il Tribunale ha ritenuto di trovare conferma nell'art. 50, comma 4, dello Statuto Federale, là dove si prevede che <<tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli organi di giustizia">>.

Ad avviso del Giudice di primo grado, l'atto oggetto di impugnazione, dunque, <<ha senz'altro rappresentato esercizio del potere di autotutela volto a rimuovere i vizi di legittimità del provvedimento assunto dagli stessi Presidente



e Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale F.I.S.I. Alto Adige il precedente 10 giugno 2018 e a ricondurre l'espressione della volontà della platea elettorale, in quella sede validamente e ritualmente formatasi, all'unico risultato lecito e possibile assumibile sulla scorta della corretta interpretazione ed applicazione del disposto normativo federale e statale, con funzione ripristinatoria della legalità>>. Il Tribunale, di conseguenza, ha ritenuto che i vizi lamentati dalla ricorrente fossero <<inidonei a modificare lo scopo del provvedimento di proclamazione del vincitore della competizione elettorale o ad alterare il contenuto dispositivo e la formazione del provvedimento medesimo, stante il carattere vincolato dell'atto e l'esigenza imperativa della sua aderenza al fatto (espressione del voto assembleare del 10 giugno 2018) e al disposto normativo>>.

Esso, infine, ha rilevato come, <<anche nell'ipotesi in cui l'atto impugnato fosse affetto da vizi procedurale e di forma denunciati da parte ricorrente, sostanzialmente e riassuntivamente riconducibili all'adozione del provvedimento correttivo in assenza di contraddittorio assembleare, il suo annullamento non produrrebbe alcun vantaggio concreto per parte ricorrente, atteso che una eventuale rinnovazione del procedimento di autotutela nelle forme auspiccate dalla ricorrente non produrrebbe altro effetto se non quello di confermare il contenuto dell'atto promulgativo assunto il 5 luglio 2018, siccome recante l'unico contenuto dispositivo possibile in applicazione nella norma federale e statale>>.

Il ricorso è stato, pertanto, respinto, in quanto inammissibile, con compensazione delle spese.

Avverso detta decisione ha promosso reclamo la ASSOCIAZIONE SSV PFALZEN SÜDTIROLER AMATEURSPORTVEREIN, come indicata in epigrafe, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

- (i) Manifesta erroneità e contraddittorietà della decisione in punto di asserita carenza di interesse ad impugnare – Violazione e falsa applicazione del principio di democrazia interna di cui all'art. 1 dello Statuto federale e dei principi in materia di interesse ad agire/ad impugnare – Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies L. 241/1990 – Manifesta contraddittorietà della motivazione;
- (ii) Erroneità e contraddittorietà della decisione in relazione al rigetto dell'impugnazione sotto il profilo dell'abnormità, nullità e/o annullabilità e illegittimità del provvedimento per difetto di attribuzione



- e, comunque, incompetenza del Presidente dell'Assemblea e del Segretario Generale – Violazione e omessa/falsa applicazione degli artt. 38, 39, 46, 91 ROF e art. 32 dello Statuto (e norme ivi richiamate) – Violazione e falsa applicazione del principio di democrazia interna di cui all'art. 1 dello Statuto federale e dei principi in materia di interesse ad agire/ad impugnare – Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies L. 241/1990 – Manifesta contraddittorietà della motivazione;*
- (iii) *Erroneità e contraddittorietà della decisione in relazione alla mancata pronuncia e comunque mancato accoglimento dell'impugnazione sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;*
- (iv) *Erroneità e contraddittorietà della decisione in relazione alla mancata pronuncia e comunque mancato accoglimento dell'impugnazione sotto il profilo della violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e dei principi in materia di annullamento in autotutela – Carenza assoluta di motivazione in ordine al presupposto dell'interesse pubblico – Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 21-octies e 21-nonies L. 241/1990;*
- (v) *Omessa pronuncia e comunque mancato accoglimento dell'impugnazione sotto il profilo della violazione dell'art. 91 ROF in relazione alla mancata sottoscrizione degli scrutatori;*
- (vi) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 3, e 32, comma 13, dello Statuto FISI nonché degli artt. 45, commi 4 e 5, 88 e 90 ROF, dell'art. 16, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 242/1999 (come modificato dal D.Lgs. n. 15/2004) e dei principi generali confermati anche dalla Legge n. 18/2018 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle Preleggi – Erroneità e contraddittorietà della motivazione;*

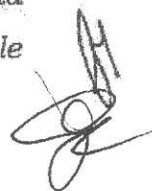
e svolgendo le seguenti conclusioni: << l'Ill.ma Corte di Appello Federale adita, in accoglimento del proposto reclamo ex artt. 37 del Codice di Giustizia Sportiva e 40 ss. Regolamento di Giustizia Sportiva, previa acquisizione di ogni documentazione e informazione ritenuta utile, ritenuta ammissibile l'impugnazione, voglia riformare integralmente e annullare la decisione del Tribunale Federale n. 018/2018, comunicata a mezzo PEC e pubblicata in data 3 ottobre 2018, e per l'effetto voglia: in via immediata e urgente, sospendere l'efficacia ed esecutività della Decisione e conseguentemente dell'Atto di annullamento parziale ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale



dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISCI Alto Adige" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISCI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018, nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo o di ratifica sussistendone i motivi; accertare e pronunciare per tutte le ragioni in atti, l'illegittimità, invalidità, nullità, annullamento e/o inefficacia dell'"Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISCI Alto Adige" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISCI Alto Adige, datato 5 luglio 2018 e reso conoscibile il 6 luglio 2018 nonché di ogni atto conseguente e/o attuativo o di ratifica, e, per l'effetto: accertare la validità ed efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea elettiva del Comitato Regionale Alto Adige FISCI in data 10 giugno 2018; comunque, accertare e dichiarare la perdurante mancata valida elezione del Presidente Regionale del Comitato Alto Adige FISCI per il periodo 2018 - 2022 e disporre e/o dichiarare la necessità, che si provveda alla urgente convocazione di una nuova assemblea elettiva del Presidente Regionale del Comitato Alto Adige per il periodo 2018 - 2022, in forza di quanto previsto dagli artt. 17, comma 3, e 32, comma 13, dello Statuto nonché dagli artt. 45, commi 4 e 5, 88 e 90 ROF. Con adozione di ogni provvedimento opportuno, anche inibitorio, volto ad assicurare l'elezione dei competenti organi nel rispetto dello Statuto e delle norme applicabili; ed in ogni caso con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio>>.

Il Presidente, con atto del 23 ottobre 2018, fissava l'udienza di discussione del reclamo per il 22 novembre, disponendo che se ne desse comunicazione alle parti interessate, con l'avviso che, nel termine di cinque giorni anteriori, avrebbero potuto produrre memorie e documenti.

In data 16 novembre 2017, la FISCI - Federazione Italiana Sport Invernali - Alto Adige, in persona del Presidente Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Diotallevi, si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria di costituzione e risposta, con la quale contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione sopra indicati e concludeva come segue: <<in via principale: statuire per il rigetto della domanda e la integrale conferma della sentenza n. 18/2018 del Tribunale Federale; in subordine: nel caso di riforma dell'impugnata sentenza e di decisione nel merito della controversia, rigettare le



domande tutte espresse dalla reclamante per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa>>.

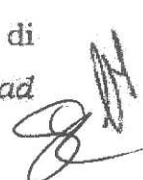
In via preliminare, la F.I.S.I. rilevava la carenza di legittimazione attiva della reclamante, asserendo che *<<il pregiudizio diretto ed immediato che abbia eventualmente afflitto un titolare di voto in sede assembleare, deve essere da quest'ultimo provato ai fini della azionabilità dei rimedi contemplati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali; a tale prova i ricorrenti non hanno assolto, né avrebbero potuto>>.* Nel merito, la resistente osservava, attesa la vincolatività dell'atto impugnato, che *<<lo stesso non attiene al momento dell'espressione del voto da parte dell'assemblea, né ad un'attività discrezionale da parte di quest'ultima, ma esclusivamente al momento successivo di proclamazione del vincitore da parte del Presidente>>.* Aggiungeva, infine, che, *<<quanto all'asserita necessaria comunicazione di avvio del procedimento, parimenti, il carattere vincolato dell'atto comporta che, anche ove fosse stata data comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, gli stessi non avrebbero potuto che prendere atto della necessità di adottare un atto volto a ristabilire la legalità, proclamando il vincitore delle elezioni. Pertanto, anche sotto questo profilo l'atto impugnato non può essere ritenuto lesivo di alcun interesse>>.* Concludeva, quindi, per il rigetto del reclamo.

All'udienza pubblica del 23 novembre 2018, all'esito della diffusa trattazione orale dei legali delle parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, la Corte decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di reclamo è relativo ad una questione pregiudiziale (il difetto di interesse ad agire, di cui v'è menzione anche nel secondo motivo) e va, dunque, trattato immediatamente (salvi ulteriori riferimenti nel prosieguo). Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado, sul punto, vada riformata, perché deve ravvisarsi interesse ad agire in capo all'Associazione odierna reclamante. In vero, la "prova di resistenza" esaminata dal Collegio di prime cure, sebbene condivisibile (come si avrà modo di osservare più avanti), concerne una *quaestio iuris*, sì, centrale, ma relativa al merito della controversia, e non già all'interesse all'impugnazione.

Al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, è unanime nell'affermare che *<<l'interesse ad*



agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche>> (Cass., 23 novembre 2007, n. 24434, in Foro it., Rep. 2007, voce Procedimento civile, n. 137; nello stesso senso, Trib. Torino, 4 novembre 2009, in Giur. piemontese, 2009, 431, secondo cui <<l'interesse ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve essere dimostrato dall'attore tenuto a provare la necessità del ricorso per evitare la lesione attuale di un suo diritto>>).

Ora, è ben vero che la Suprema Corte ha, altresì, precisato che l'attore ha l'onere di fornire la prova <<della sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, ovvero della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, mediante la dimostrazione che la situazione di incertezza esistente produce un danno giuridicamente rilevante e che la pronunzia richiesta sia rilevante ai fini della decisione della lite>>: Cass. 7 gennaio 2002, n. 88, in Riv. it. dir. lav., 2003, II, 108; in senso conforme, ex multis, Cass. 11 gennaio 2001, n. 338, in Giur. cost., 2001, 2884; Cass. 27 luglio 1994 n. 7017, in Foro it., Rep. 1994, voce Contratto in genere, n. 437).

Tuttavia, con riguardo ad una controversia elettorale, il riferimento al pregiudizio – invocato dalla difesa della F.I.S.I. – appare superfluo (mentre è senz'altro pertinente nelle azioni c.d. "demolitorie", tra le quali l'azione di nullità), perché è innegabile la concretezza e attualità dell'interesse dell'avente diritto al voto (di più, che abbia espresso il voto nella specifica competizione elettorale) a che l'esito della votazione sia conforme a diritto.

Non condivisibile, invece, è ravvisare l'interesse ad agire – come sostiene parte reclamante – nella formazione della volontà assembleare all'esito (e

nell'ambito) della dialettica assembleare. Tale profilo verrà trattato subito appresso, *sub 2*.

2. Passando al merito del reclamo, giova subito trattare il sesto motivo, nel quale la violazione delle norme ivi dedotta (dello Statuto, del R.O.F., etc.) "sfocia", come emerso nell'esposizione orale di parte reclamante, nella censura – che permea di sé l'intero reclamo, al punto di essere anteposta all'esposizione dei motivi, *sub A*), a mo' di "fil rouge" della successiva trattazione – dell'alterazione della volontà assembleare per effetto dell'atto di annullamento in autotutela. Profilo, questo, che involge l'identificazione dell'oggetto di quell'atto e, soprattutto, l'identificazione della disciplina applicabile nella specie (e dei relativi criteri di applicazione).

2.1 Come condivisibilmente e diffusamente argomentato dal Tribunale, l'atto di annullamento non ha affatto stravolto la volontà assembleare: quella volontà, infatti, si è formata e manifestata attraverso l'esercizio del voto. E nessuna contestazione è stata mossa nei riguardi dello svolgimento della competizione elettorale, quanto ad espressione del voto, svolgimento dello scrutinio e proclamazione del risultato (numerico). Lì – nell'espressione del voto – si è esaurita la volontà assembleare, e il verbale l'ha puntualmente recepita, "registrando" un accadimento di natura oggettiva (i voti attribuiti a ciascuno dei candidati), privo di censure nel suo svolgersi.

E' nel giusto, dunque, parte reclamante allorché afferma (nel secondo motivo) che il verbale ha funzione di documentazione e, in quanto tale, non può essere annullato.

Infatti, l'annullamento non concerne il verbale (vale a dire la documentazione dell'assemblea elettorale), bensì le determinazioni conseguenti (anch'esse verbalizzate, s'intende), sul piano interpretativo prima, applicativo poi, della Presidente dell'Assemblea. Non si tratta, dunque, di determinazioni dell'Assemblea, come emerge, inequivocabilmente, dall'esame del verbale del 10 giugno 2018, dove si legge: <<Alle ore 16:35 la Presidente Paruzzi annuncia l'esito della votazione [...]>> (documentazione del fatto) e, quindi, <<Visto che entrambi i candidati non hanno raggiunto la maggioranza necessaria prevista dal R.O.F. Art. 45 e cioè il 55% per il Presidente uscente essendo il terzo mandato e il 50% +1 per il candidato Senfter, Visto l'impossibilità di ballottaggio, in quanto rimane un solo candidato, la presidente Peruzzi invita il Comitato a indire una nuova assemblea nei limiti previsti dal R.O.F.>> (statuizione della



Presidente consequenziale all'attività interpretativa). E' ben vero che, nel verbale, si legge che <<gli esiti dell'assemblea elettiva regionale del 10/06/2018 vanno [...] corretti e rivisti [...]>>, ma l'imprecisione linguistica emerge nella parte dispositiva, là dove si dispone <<l'annullamento o, comunque, la modifica, in parte qua, del verbale sottoscritto in data 10 giugno 2018 nella parte in cui si statuiva in ordine (i) al mancato conseguimento da parte del candidato Hermann Ambach di una percentuale pari ad almeno il 55% dei voti espressi, (ii) alla impossibilità per il candidato Ambach di poter partecipare al ballottaggio e, quindi, alla impossibilità di poter procedere al ballottaggio stesso essendo rimasto un unico candidato concorrente e, pertanto (iii) alla necessità di procedere alla convocazione di una nuova assemblea elettiva regionale per l'elezione del presidente nei limiti previsti dal ROF>> (sottolineatura aggiunta).

La decisione di "non eleggere" (*recte*, di ritenere non raggiunto il *quorum*) non è atto dell'Assemblea, come, tra l'altro, si legge nell'incipit del reclamo, *sub A*), in cui – nella stessa prospettiva – viene, altresì, dedotta la violazione del principio di democrazia interna di cui all'art. 1 dello Statuto. In vero, spetta al Presidente dell'Assemblea, ai sensi degli artt. 38, comma 8 (la cui violazione è, per il vero, dedotta nel secondo motivo), e 45, comma 5, R.O.F., rispettivamente, proclamare i risultati delle votazioni e dichiarare chiusa l'assemblea, qualora non sia aggiunto il predetto *quorum* qualificato. Ma, per l'appunto, la proclamazione (di elezione o di mancata elezione) implica non già un atto deliberativo assembleare, bensì la individuazione della disciplina applicabile da parte di chi è chiamato a dirigere i lavori assembleari.

Per quanto precede, non v'è alcuna contraddittorietà della motivazione del provvedimento del 5 luglio 2018, oggetto di impugnazione.

2.2 Venendo alla disciplina applicabile, va premesso che la nota del Segretario Generale del CONI del 19 giugno 2018, per la sua sinteticità, non può certo qualificarsi "parere". Essa, peraltro, contiene affermazioni non del tutto condivisibili, a partire dal riferimento agli Statuti di altre Federazioni Sportive (perché ogni Federazione, in ipotesi, potrebbe dettare una disciplina *ad hoc*), così come al parere n. 6 del 2017 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva (perché relativo a fattispecie almeno in parte non coincidente). Il punto è che non occorre cercare risposta al di fuori del "tessuto" disciplinare relativo alla FISI (Statuto e R.O.F.), siccome il sistema regolamentare è completo, per quanto qui interessa. Completezza assicurata,



diversamente da quanto sembra trasparire dalla richiamata nota, proprio dalla norma di rinvio dell'art. 90, comma 1, R.O.F.: non si è dinanzi ad un <<mero rinvio>>, ma ad una *relatio* che, da un canto, comporta l'applicazione diretta (e non in via analogica) <<[del]le norme relative all'elezione degli Organi Federali [...]>>, dall'altro, come ogni norma contenente una *relatio*, fa salva la valutazione di compatibilità (<<in quanto compatibili>>, vi si legge, non diversamente dagli artt. 32, comma 13, dello Statuto e 88, penultimo comma, del R.O.F.).

Così, non v'è dubbio che sia positivamente superato il vaglio di compatibilità con riguardo all'art. 46 del R.O.F., riguardo al verbale dei lavori dell'Assemblea Federale, senz'altro applicabile al verbale dei lavori dell'Assemblea Regionale. Di segno opposto è la valutazione in ordine all'art. 17 dello Statuto, per la presenza di un argomento letterale, che, nella sua evidenza, appare insuperabile. In vero, al comma 3, si afferma il principio generale dell'elezione a maggioranza assoluta e si stabilisce, *expressis verbis*, che <<[t]ale quorum è richiesto anche per le elezioni dei Presidenti degli Organi Territoriali>>. Segue, quindi, la disciplina "incriminata", relativa alle modalità di elezione del Presidente uscente per un terzo mandato consecutivo; e qui manca qualsiasi espresso riferimento anche ai Presidenti degli Organi Territoriali. Il difetto di menzione di questi ultimi trova piena coerenza nella previsione generale dell'art. 50, comma 4, dello Statuto, là dove si dispone che <<[t]utti presidenti degli organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto per il Presidente Federale e per i componenti degli organi di giustizia>> (sottolineatura aggiunta). Va aggiunto che la richiamata disposizione è collocata all'interno del Capitolo VIII, nel cui incipit, all'art. 47, si afferma che <<[t]utte le cariche federali degli Organi centrali e periferici [...]>>, lasciando, per tal via, emergere, con assoluta chiarezza, che la disciplina ivi dettata (e, per quanto ora rileva, l'art. 50, comma 4) concerne anche i Presidenti degli Organi periferici.

La novella all'art. 16, D.Lgs. 242/90 (introdotta con L. 8/2018), poi, conferma la correttezza dell'interpretazione sopra tratteggiata. Infatti, per la prima volta il legislatore (peraltro, con riferimento al quarto mandato consecutivo) ha stabilito che il *quorum* elettorale qualificato debba trovare applicazione anche <<ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali>>, fondando, dunque, un *argumentum a contrario* con riguardo alla disciplina previgente (e non già consentendo di desumerne l'esplicitazione di una



voluntas legis per l'innanzi implicita).

3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di reclamo possono esaminarsi congiuntamente, perché in essi si deduce il difetto di attribuzione (e, comunque, l'incompetenza) del Presidente dell'Assemblea (e del Segretario Generale) e, rispettivamente, l'eccesso di potere, nonché la violazione degli artt. 7, 21-*octies* e *nonies*, L. 241/90 (e la disamina di queste due ultime norme consentirà di prendere posizione anche sul quinto motivo di reclamo). Altre censure dedotte nei richiamati motivi di reclamo (e.g., quanto alla distinzione tra funzione di documentazione, propria del verbale, e atto deliberativo) sono state trattate nei due precedenti paragrafi, ai quali, dunque, si rinvia.

In primo luogo, è condivisibile quanto affermato dalla reclamante circa la natura discrezionale dell'atto di annullamento in autotutela; e vi si ritornerà in conclusione del presente paragrafo, quanto all'interesse pubblico (e alla comparazione con l'interesse privato) e alla comunicazione di avvio del procedimento. Diversamente, però, è a dirsi per i provvedimenti "deduttivi" conseguenti all'esito (oggettivo e incontestato) delle votazioni: come si è chiarito al precedente par. 2., la questione centrale è una *quaestio interpretationis*, sì che, una volta stabilita la disciplina applicabile al caso di specie, il provvedimento consequenziale, di proclamazione ovvero di mancata proclamazione, è a contenuto vincolato e privo di qualsivoglia discrezionalità. Se si fosse ritenuto applicabile – come, di primo acchito, si è, erroneamente, ritenuto – l'art. 17, comma 3, capoversi secondo e seguenti, la determinazione di mancata elezione sarebbe stata atto necessitato; se, all'opposto, non si fosse ritenuta applicabile quella disciplina – come poi, correttamente, si è ritenuto –, la determinazione di avvenuta elezione sarebbe stata atto parimenti necessitato.

Va, inoltre, osservato che il potere del Presidente dell'Assemblea non si esaurisce con la fine dei lavori assembleari, com'è dato argomentare dalla non obbligatorietà della verbalizzazione contestuale (v. art. 46, comma 1, R.O.F.), sì che la correzione di un vizio di (il)legittimità in sede di autotutela, prima della trasmissione del verbale al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 91 del R.O.F. (di là dal "disallineamento" temporale nelle disposizioni in esame), si inserisce in una fase endo-procedimentale, di permanenza di quel potere.

In ogni caso, la "prova di resistenza" svolta dal Collegio di prime cure appare esente da censure. Infatti, mentre le determinazioni assunte dalla Presidente al termine dell'Assemblea del 10 giugno 2018 erano viziate da violazione di



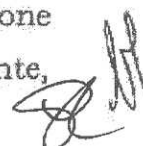
legge e, dunque, non potevano fruire della "sanatoria" di cui all'art. 21-octies, comma 2, L. 241/90, per contro, la conformità a diritto della determinazione assunta il 5 luglio 2018, a seguito dell'annullamento in autorutela di quanto statuito in conclusione della richiamata Assemblea, ne avrebbe, comunque, impedito la "demolizione", proprio in ragione del disposto dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/90. E nella stessa direzione (dell'irrilevanza, a fini "demolitori") deve valutarsi ciò che forma oggetto del quinto motivo di reclamo, vale a dire la mancata sottoscrizione del nuovo provvedimento da parte dei soggetti indicati dall'art. 91 del R.O.F., nella specie, gli scrutatori (a tacere della circostanza che la sottoscrizione di costoro è prevista solo in relazione al verbale assembleare).

Nessuna contraddittorietà e illogicità può, dunque, ravvisarsi nella decisione di primo grado, che, sostanzialmente, si svolge lungo la linea interpretativa sopra tratteggiata (né nell'atto di annullamento in autotutela, che espone limpidamente – salve le imprecisioni sopra segnalate – le ragioni che hanno indotto l'estensore a provvedere in tal senso).

Infine, non è ravvisabile violazione dell'art. 7, L. 241/90.

Si deve, in primo luogo, precisare che *ratio* della norma suindicata è di consentire ai titolari di interessi legittimi (pretensivi o oppositivi) di avere conoscenza del procedimento produttivo degli effetti (favorevoli o non) sulla propria sfera giuridica. In sintesi, la funzione della comunicazione di avvio del procedimento è di garantire il contraddittorio in una prospettiva di difesa del destinatario del provvedimento amministrativo, ove limitativo della sua sfera giuridica. Una tale esigenza non si ravvisa quanto alla determinazione assunta il 5 luglio 2018 oggetto di impugnazione.

La stessa giurisprudenza civile conferma – con riguardo alle elezioni a cariche pubbliche – come il soddisfacimento di un superiore interesse alla garanzia del regolare funzionamento degli organi elettivi (qui, alla regolarità dell'esito elettorale) sussista *in re ipsa* e, di conseguenza, faccia venir meno il contrapposto interesse del privato a partecipare (cfr. Cass. 17020/2003). Si aggiunga che, siccome la legge non prevede espressamente un termine entro cui comunicare l'avvio del procedimento, nessuna censura può muoversi, attesa la tempestività con cui il provvedimento impugnato è stato adottato. Dato il breve lasso temporale con cui si è provveduto in autotutela, dunque, non vi è motivo di ritenere che vi fosse uno specifico obbligo di valutazione approfondita di un interesse pubblico diverso rispetto a quello, prevalente,



consistente nel necessitato ripristino della legalità. E questo a tacere – perché di minore rilievo – della circostanza che ragioni di urgenza potevano ravvisarsi anche nell'imminente spirare del termine di 30 giorni per la trasmissione del verbale alla Segreteria del Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 91, comma 1, R.O.F.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le doglianze, nel merito, della reclamante sono da ritenersi infondate, sì che le relative conclusioni e richieste devono essere rigettate dal Collegio.

Nella novità e complessità della fattispecie in esame il Collegio ravvisa eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte federale d'appello, definitivamente pronunciando:

- in via preliminare, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell' *"Atto di annullamento parziale, ed adozione dei provvedimenti conseguenti, del verbale dell'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Regionale FISCI Alto Adige"*, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea Regionale del Comitato Regionale FISCI Alto Adige, datato 5 luglio 2018, e atti conseguenti e/o attuativi, respinge l'istanza di sospensione formulata dal reclamante;
- nel merito, rigetta il reclamo proposto da Associazione SSV Pfalzen Sudtiroler Amateuersportverein avverso la decisione del Tribunale Federale n. 018/2018;
- spese compensate.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 23 novembre 2018.

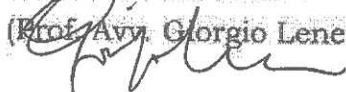
Il Presidente

(Avv. Chiara Mazzoleni)



Il Relatore estensore

(Prof. Avv. Giorgio Lener)



Depositata in Segreteria il

Il Funzionario addetto